

## Il pretesto capzioso “violata l'igiene pubblica”

**I**l sindaco dichiara “*occorre salvaguardare l'immagine e, soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, riferendosi alla spiacevole visione di anni addietro di piazze grèmite di autocaravan in assetto da campeggio nonché l'incresciosa scena di pozze di scarichi di acque bianche e nere sulla sede stradale, riconoscibili soprattutto dall'inequivocabile odore*” ed emana un'ordinanza che vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan.

In alcuni casi, il sindaco indica nell'ordinanza anche i campeggi da frequentare.

### La smentita

Con sentenza depositata il 25.06.1982 il Pretore di Recanati accoglie il ricorso di Mario Mei contro il Comune di Porto Recanati dichiarando illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione.

Nella motivazione rileva: “*...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio*”.

Il 03.04.1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16.03.1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991.

Nella motivazione si legge: “*... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio .. .autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio*”.

1991, il Pretore di Grosseto annulla l'ordinanza ingiunzione emessa dal Sindaco di Castiglione della Pescaia contro Betti Alfonso, per sosta con autocaravan. Il Sindaco è condannato al pagamento delle spese di giudizio ed il 05.02.1991 invia bonifico bancario al Sig. Betti.

Il 03.12.1993 il Pretore di La Spezia, con sentenza n. 186 - anno 1993 - n. 681/93 Registro Generale, prende atto della revoca d'ufficio delle ordinanze/ingiunzioni da parte del

Prefetto della Provincia di La Spezia e condanna la Prefettura al pagamento delle spese processuali.

## Il pretesto capzioso “l'area attrezzata riservata”

**I**l sindaco dichiara: “*Nell'eccepire la concessione della facoltà di libero pernottamento con le autocaravan in vie e piazze del territorio comunale si avanza la convinzione che il controllo sulle persone da parte dell'Autorità locale di PS debba comunque essere garantito.*”

*Per fare ciò è impensabile, nello spirito delle normative vigenti, che il pernottamento all'interno degli autoveicoli sia svincolato da qualsiasi onere.*

*Tra l'altro non si vede per quale impalpabile privilegio ... i conduttori di campers possano vagare sul territorio nazionale vincolati esclusivamente a quel numero di targa che contrassegna il veicolo e che ai fini pratici nulla dimostra,... si ritiene che si possano trovare soluzioni se non quella esposta dal sindaco nel colloquio e relativa alla creazione di un piazzale attrezzato per il pernottamento controllato di un certo numero di equipaggi.*

*Si badi bene comunque che non si tratterà di un campeggio per campers, ma solo di un'area per il solo pernottamento che dovrà essere abbandonata al mattino.”*

Allestisce un'area riservata alle autocaravan ed emana un'ordinanza che vieta la circolazione alle famiglie in autocaravan.

In alcune ordinanze, viste la giurisprudenza e le leggi, il sindaco si aggiorna ed omette la suddetta motivazione, limitandosi a dichiarare che l'allestimento si avvale di quanto previsto al punto 1, lettera h, dell'art. 7 del Codice della Strada)

### La smentita

L'art.7, punto 1, lettera h fu introdotto dal legislatore per definire le aree di parcheggio attrezzate

Detto intervento e l'innovativa definizione, consentono a quei Pubblici Amministratori che desiderano promuovere il turismo e la Protezione Civile, di presentare varianti e/o Piani Regolatori completi di tale infrastruttura.

In parole povere, si tratta di una norma destinata a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan.